

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	4
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	19
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	26

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.05 alle 12.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	4
DL 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	12
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03802 Aresta: Sulle misure preventive adottate dal personale militare nella crisi COVID-19	10
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	15
5-03803 Deidda: Sull'indennità per il lavoro straordinario del personale militare nella crisi COVID-19	10
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	16
5-03804 Ferrari: Sulla distribuzione territoriale del personale militare nella crisi COVID-19 ..	10
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

DL 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che le modalità di svolgimento dell'odierna seduta sono dettate dalle disposizioni del Collegio dei deputati questori, quali misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle sedi della Camera. Ricorda altresì che nello scorso Ufficio di presidenza si è concordato di svolgere l'esame consultivo del decreto-legge n. 19 in una sola seduta, sicché sono già stati

trasmessi ai colleghi tutti i documenti rilevanti.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, riferisce sul decreto-legge n. 19 del 2020, osservando che esso è stato emanato lo scorso 25 marzo, con lo scopo di mettere ordine nell'ormai vasto corpo normativo che le dolorose circostanze di questi ultimi due mesi hanno portato a produrre nel Paese. Rileva, infatti, che sono stati emanati non solo i decreti-legge nn. 6, 9, 11, 14, 18 e 19 del 2020 su aspetti sia specifici – come giustizia e organizzazione sanitaria – sia più generali – come il sostegno al sistema produttivo nel suo complesso – ma anche diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (in particolare in data 1°, 8, 11 e 22 marzo e, da ultimo, il 1° aprile) e decreti interministeriali Interno-Salute. A questo corpo normativo si sono aggiunti provvedimenti di Presidenti di giunta regionale e sindaci.

Sottolinea che questa mole di atti adottati in successione – via via più stringenti – trova la sua ragione nell'approccio cosiddetto graduale prescelto dall'Esecutivo, il quale ha inteso assumere provvedimenti adeguati al progredire del contagio e non anticiparne, con misure più drastiche, sviluppi che non necessariamente si sarebbero presentati. Questo sistema di tipo progressivo era (ed è) dovuto anche all'insegnamento che statuizioni di legge più severe sono difficilmente revocabili, in assenza di inequivocabili responsi scientifici e d'esperienza che lo consentano, sicché – evidentemente – si è ritenuto di lasciare lo spazio futuro per misure più gravi anziché attestarvisi fin da subito. Né è da sottovalutare l'aspetto metodologico, impostato sulla concertazione, sia con i Presidenti delle Regioni, sia con le parti sociali: da queste ultime infatti (dall'associazione di categoria degli industriali, in particolare, ma anche da altri settori) è pervenuta la preoccupazione che misure volte all'arresto troppo brusco delle attività avrebbero penalizzato in modo eccessivo – se non irreversibile – alcuni ambiti produttivi. A tal proposito, sono venuti in rilievo non solo i settori nevralgici per gli interessi

strategici del Paese, ma anche le realtà inserite nelle filiere produttive internazionali. Per converso, il Governo ha preso in considerazione le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente, relative alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, profili questi ultimi non estranei alle competenze della nostra Commissione dal momento che – nell'ambito della medicina militare – i medici militari sono « competenti » ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Del resto, rammenta che la nostra Commissione aveva apposto un'osservazione al parere espresso sul decreto-legge n. 6 proprio a questo riguardo.

Tuttavia – come premesso apertura – ricorda che l'accumularsi di provvedimenti nel corso delle settimane, approvati al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ha già portato a una stratificazione che richiede una sorta di riordino. Tanto ciò è vero che l'articolo 5 del decreto-legge n. 19 abroga in massima parte il decreto-legge n. 6 (su cui la nostra Commissione ha espresso il parere lo scorso 24 febbraio 2020) nonché l'articolo 35 del decreto-legge n. 9. Poiché molte delle misure adottate sino al 25 marzo sono consistite nella limitazione più o meno marcata di diritti costituzionali – come, per esempio, il diritto alla libera circolazione (articolo 16 della Costituzione), all'istruzione (articolo 33), al lavoro (articolo 4) e all'iniziativa economica privata (articolo 41) – tale riordino è ispirato essenzialmente alla necessità di ricondurre in modo omogeneo al livello di fonte primaria il novero di questi modi di gestione dell'emergenza.

Passando ai contenuti di merito, rileva che il comma 1 dell'articolo 1 dispone che possono essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, una o più misure tra quelle previste al successivo comma 2, per periodi di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). D'ora innanzi, dunque, la durata

dello stato d'emergenza potrà essere prorogata solo con legge o altro atto normativo di rango primario e, dunque, con pieno e adeguato coinvolgimento del Parlamento. È prevista, altresì, la possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus. Tra le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria – e che già in parte sono indicate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e in provvedimenti delle autorità territoriali e locali emanati nelle ultime settimane – ricorda: la limitazione della circolazione delle persone; la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi e giardini pubblici o altri spazi pubblici; la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del Paese; la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la limitazione o la sospensione di manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore; la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2 disciplina le modalità di attuazione delle citate misure di contenimento. Più in particolare, in analogia a quanto stabilito nel decreto-legge n. 6 del 2020, si prevede che il potere di adottare le misure resti attribuito al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, che lo esercita tramite uno o più decreti, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Inoltre, a differenza di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n. 6 del 2020, tali decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate qualora riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Anche in tali casi è previsto che siano sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Al fine, poi, di rendere immediata la possibilità di verifica parlamentare, tali decreti sono comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione ed è previsto che, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, riferiscano ogni quindici giorni sulle misure adottate. Infine, viene precisato che continuano ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

L'articolo 3 stabilisce che le ordinanze regionali possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle indicate all'articolo 1, ma solo nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, mentre l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.

Infine, l'articolo 5, oltre a disporre l'abrogazione, a eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, nonché dell'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020 (ancora in corso di conversione al Senato) in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, reca anche le clausole di salvaguardia delle autonomie speciali e di invarianza finanziaria.

Venendo ora alle disposizioni di più specifico interesse per la Commissione difesa, ribadisce quella inerente alla funzione consultiva del Ministro della difesa, che è coerente – in buona sostanza – con il combinato disposto degli artt. 32 e 52 della Costituzione. Nello stesso solco, l'articolo 4, al comma 9, nel prevedere la possibilità che i prefetti si avvalgano anche delle Forze armate per garantire l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge in esame, attribuisce, al personale militare coinvolto nelle operazioni di controllo, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Si tratta di norma analoga a quella già contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 6, ora abrogato, e ripresa in parte dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, che è fatta salva dall'articolo 2, comma 3, di questo decreto. Il richiamo personale, potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nel dispositivo « Strade sicure », da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020. Questa disposizione non specifica le unità di personale militare poste a disposizione dei prefetti. Peraltro, tale dato non è rinvenibile nel precedente decreto-legge n. 6 del 2020, né nella relazione illustrativa o in quella tecnica, che accompagnano il provvedimento. Al riguardo, per una migliore comprensione della previsione normativa in esame, ritiene che sarebbe utile chiarire se tali unità, peraltro già operative sul territorio nazionale, siano o meno attinte dal contingente di 7.050

unità di personale militare che attualmente operano, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e in concorso alle Forze di polizia, nelle attività di controllo del territorio di cui alla menzionata operazione « Strade sicure ». A tal proposito, segnala che il Governo ha presentato un emendamento al decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto « Cura Italia », attualmente all'esame del Senato, con il quale il dispositivo di « Strade sicure » è incrementato, per trenta giorni, di 253 unità, circostanza questa che induce a ritenere che tale incremento sia da porre in relazione ai nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame ai militari che partecipano a quella operazione. Attraverso la nostra competenza in sede consultiva – dunque – si manifesta un controllo parlamentare quanto mai opportuno in queste circostanze.

In conclusione, nel preannunciare una proposta di parere favorevole, si rimette alla discussione tra i colleghi.

Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta, innanzitutto, l'orientamento favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulle norme che dispongono sull'impiego delle Forze armate. Sottolinea, infatti, che il contributo da queste offerto nel contrastare la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19 è sicuramente importante e meritevole di apprezzamento. Si dichiara, quindi, soddisfatto della positiva interlocuzione che si è registrata in quest'ambito tra la Commissione e il dicastero della Difesa, ma lamenta l'atteggiamento dell'Esecutivo nel suo complesso che, nonostante a parole abbia annunciato l'intenzione di coinvolgere adeguatamente tutti i gruppi politici, continua la sua azione senza dare ascolto ai suggerimenti che provengono dalle opposizioni.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) condivide le considerazioni svolte dal relatore riguardo alla *ratio* del provvedimento che, finalmente, mette ordine nella congerie di norme che si sono via via succedute a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica. È costretto, al

riguardo, a constatare il ritardo con cui è stato adottato il provvedimento e critica l'atteggiamento tentennante del Governo, che ha procrastinato l'adozione di misure che, a suo avviso, dovevano essere prese già all'indomani del 31 gennaio. Evidenzia, quindi, la rilevanza delle disposizioni che attribuiscono ai prefetti la possibilità di impiegare il personale militare in compiti di controllo del territorio, peraltro già presenti nel precedente decreto-legge n. 6 del 2020, e rimarca il significativo contributo offerto dalle Forze armate, anche attraverso l'impiego del personale medico militare. Sottolinea, poi, come siano del tutto stonate le recenti esternazioni che hanno paventato una sorta di militarizzazione del Paese. Esse, infatti, sono sconfessate dal fatto che la presenza dei nostri soldati non solo è stata bene accettata da parte della popolazione, ma anche apprezzata, a dimostrazione di una percezione positiva della loro opera.

Dichiara, pertanto, che il gruppo della Lega, in uno spirito di collaborazione, sosterrà l'azione di contrasto alla crisi pandemica, senza che ciò possa tuttavia essere interpretato, dalla maggioranza e dall'Esecutivo, come un'accettazione senza riserva dell'azione di governo.

Giovanni RUSSO (M5S) esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Esecutivo per fronteggiare una crisi che non ha precedenti. In particolare, considera fondamentale la norma che attribuisce ai militari impegnati nel controllo del territorio le funzioni di agente di pubblica sicurezza e, pertanto, preannuncia un voto favorevole del proprio gruppo.

Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C!-AC) considera fondamentale che la maggioranza e le opposizioni lavorino insieme in comunione d'intenti, anche al fine di dare un segnale rassicurante al Paese, che sta attraversando una prova davvero terribile a seguito della diffusione pandemica del virus COVID-19. Desidera, quindi rivolgere un ringraziamento non formale al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e a tutto il personale sanitario militare impie-

gato in questa emergenza sanitaria, sottolineando come la loro azione abbia accresciuto la percezione positiva del ruolo delle Forze armate. Preannuncia, quindi, un voto favorevole sul provvedimento, auspicando che la collaborazione con le opposizioni che l'Esecutivo ha invocato possa essere effettiva e tangibile.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega) condividendo pienamente l'intervento del proprio capogruppo, precisa che nel decreto-legge non viene risolto il problema di come impiegare proficuamente la polizia locale nelle attività di controllo. Si tratta di un tema sentito dagli amministratori locali dei piccoli comuni, che non dispongono di un servizio di controllo continuativo da parte delle forze di sicurezza.

Enrico BORGHI (PD) si associa ai ringraziamenti al Governo per aver dispiegato gli interventi necessari per fronteggiare questa terribile emergenza sanitaria. Osserva, quindi, che la bontà dell'azione dell'Esecutivo è stata riconosciuta anche a livello internazionale: Infatti, molti Paesi che in un primo momento erano scettici sull'operato del nostro Governo, si sono immediatamente ricreduti e hanno anch'essi adottato quelle coraggiose misure a tutela del diritto alla salute da noi, per primi, varate. Ritiene che mettere al centro della questione il diritto alla salute sia stato fondamentale e che sia compito del Parlamento dare una sistemazione organica agli interventi che sono stati decisi in rapida successione sulla base dell'evoluzione manifestata dalla diffusione del virus. Conclude ringraziando il relatore per l'ottimo lavoro, nonché tutte le forze politiche per avere responsabilmente assicurato il loro sostegno per affrontare la situazione emergenziale.

Silvia FREGOLENT (IV) ringrazia, a sua volta, tutti i gruppi presenti in Commissione e il Ministro della difesa per il modo sobrio con cui, in questo difficile momento, sta svolgendo il suo incarico. Auspica che, nel momento in cui sarà conclusa questa emergenza, le forze poli-

tiche trovino l'occasione necessaria per ragionare su un tema che, in questi giorni, ha sollevato non poche diatribe, ossia quello dell'equilibrio dei poteri tra lo Stato centrale e gli enti territoriali. Cita, al riguardo, le ordinanze dei presidenti di giunte regionali in ordine allo spostamento dei lavoratori, le quali differiscono in modo significativo da regione a regione. Conclude ringraziando le forze dell'ordine e tutto il personale militare per il loro prezioso contributo.

Maria TRIPODI (FI) concorda che non sia questo il momento per fomentare polemiche e auspica che il coinvolgimento dell'opposizione sia reale e fattivo. Si associa, quindi, ai ringraziamenti già rivolti dagli altri gruppi al Ministro della difesa e alle Forze armate.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, apprezza il senso di responsabilità che le forze di opposizione hanno manifestato e fa presente che, con riguardo alle osservazioni formulate dal collega Boniardi, le materie dell'ordine pubblico e della polizia locale interessano competenze della Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario Giulio CALVISI ricorda come il dicastero abbia inteso, sin dall'inizio dell'emergenza, coinvolgere tutti i gruppi presenti in Commissione nell'affrontare i temi a questa connessi, dichiarando la propria disponibilità a fornire, in qualsiasi momento, le necessarie informazioni. Aggiunge che la Difesa è attualmente impegnata, coinvolgendo tutte le Forze armate, sul fronte delle misure di contenimento, sotto gli aspetti sia sanitario, sia logistico. In particolare, del contingente di 7.050 unità di personale impiegato nell'ambito dell'operazione « Strade sicure », incrementato delle 253 unità inserite nell'ambito del decreto-legge n. 18 del 2020, attualmente all'esame del Senato, poco più di 6.000 unità sono utilizzate per fronteggiare l'emergenza del COVID-19, ulteriormente incrementabili qualora dovesse essere necessario.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ricorda come la Commissione abbia già avuto modo di sottolineare l'importanza di assicurare a tutto il personale militare impiegato nell'emergenza sanitaria i necessari dispositivi di protezione individuale. Condivide, quindi, la proposta di parere del relatore segnalando, tuttavia, l'opportunità di inserire nel parere un'ulteriore osservazione volta a parificare il trattamento percepito dal personale militare per il servizio di controllo del territorio a quello riconosciuto alle Forze di polizia.

Salvatore DEIDDA (FdI) concorda con le considerazioni del collega Ferrari, sull'opportunità di riconoscere al personale militare e delle Forze di polizia impiegato nell'emergenza sanitaria lo stesso trattamento economico, auspicando che la proposta di parere possa essere ancora di più rafforzata. Infine, ritiene opportuno che sia prevista una proroga, almeno di un anno, del periodo di ferma prefissata di tutto il personale che dovrebbe cessare dal servizio nel corso dell'emergenza.

Giovanni RUSSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S.

Enrico BORGHI (PD) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del gruppo del PD, segnalando, altresì, la necessità di garantire il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte dei membri del Parlamento e le connesse esigenze della loro circolazione anche nel contesto della situazione d'emergenza sanitaria.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, conferma la sua proposta di parere, osservando che il provvedimento in esame è di natura ordinamentale e che l'integrazione richiesta rientra più precipuamente nel-

l'ambito delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 7 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 11.30.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03802 Aresta: Sulle misure preventive adottate dal personale militare nella crisi COVID-19.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) illustra l'interrogazione.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e per le iniziative adottate nei confronti del personale militare e civile della difesa. Si dichiara, tuttavia, parzialmente soddisfatto poiché si tratta di misure importanti che vanno a preservare e salvaguardare l'integrità del personale in servizio, solo se recepite da tutti i reparti delle Forze armate. Segnala, infatti, che da più parti si lamenta, ancora una volta, l'applicazione non omogenea presso alcuni Comandi e Reparti delle disposizioni della Difesa inerenti alle misure introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relative all'emergenza da COVID-

19. Ricorda che tali misure sono necessarie per la tutela della salute del personale militare e per assicurare continuità operativa nei compiti istituzionali ad esso assegnato. Sollecita, quindi, la necessità di applicare in maniera univoca ed uniforme, presso tutti i Reparti delle Forze armate, le norme straordinarie introdotte e finalizzate ad affrontare con la massima sicurezza l'emergenza COVID-19 e, allo stesso tempo, tutelare i diritti dei militari che potrebbero essere contagiati se non adeguatamente forniti degli appositi dispositivi di protezione individuale.

5-03803 Deidda: Sull'indennità per il lavoro straordinario del personale militare nella crisi COVID-19.

Salvatore DEIDDA (FdI) illustra l'interrogazione.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA (FdI) apprezza l'impegno e l'attenzione con cui la Difesa segue la questione evidenziata nell'interrogazione, ma non può dichiararsi soddisfatto a causa della mancanza di condivisione del tema da parte del Governo nella sua interezza.

5-03804 Ferrari: Sulla distribuzione territoriale del personale militare nella crisi COVID-19.

Erik Umberto PRETTO (Lega) illustra l'interrogazione.

Il Sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Francesco ZICCHIERI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto e auspica che l'impiego del personale militare nella crisi legata alla diffusione del virus COVID-19 possa essere ulteriormente incrementato.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

ALLEGATO 1

DL 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447), nella seduta del 7 aprile 2020, al cui resoconto si rinvia;

considerato che:

in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il decreto-legge in esame è diretto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminato;

si tratta del sesto dei decreti-legge (n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18) succedutisi nel volgere di poco più di un mese per fronteggiare l'epidemia prodotta dal virus Covid-19. In maggior misura, rispetto al primo decreto-legge n. 6 e diversamente dagli altri, il nuovo decreto-legge è volto a definire una cornice giuridica per la loro adozione;

nello specifico, in conformità alla riserva di legge prevista dalla Costituzione per le limitazioni ai diritti di libertà (*cfr.* – per questo caso – gli articoli 4, 16, 17, 33 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, articolo 32 Cost.), il decreto-legge in esame reca una definizione dettagliata delle misure poten-

zialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci. Il decreto-legge disciplina, inoltre, le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure;

tali limitazioni appaiono in linea con il consolidato orientamento della Corte costituzionale che ha, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982);

in particolare, si prevede che il potere di adottare le misure resti attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo esercita tramite uno o più decreti, su proposta del Ministro della salute. In questo caso, sono sempre sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia; sono sentiti altresì i presidenti delle regioni interessate, qualora i provvedimenti riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Con-

ferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ipotesi in cui riguardino l'intero territorio nazionale;

inoltre, a differenza di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n. 6 del 2020, tali decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, qualora i decreti riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Anche in tali casi, è previsto che siano sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (articolo 2);

i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 dovranno essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del provvedimento in esame;

per quanto attiene alle funzioni di controllo sull'osservanza delle misure previste dal decreto-legge, il comma 9 dell'articolo 4, nel prevedere la possibilità che i prefetti si avvalgano anche delle Forze armate, per garantire l'esecuzione delle misure previste, assegna al personale militare coinvolto nelle operazioni di controllo la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

per una migliore comprensione di questa fattispecie, sarebbe utile chiarire se tali unità, peraltro già operative sul territorio nazionale, siano o meno attinte dal contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate che attualmente operano, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e in concorso alle Forze di polizia, nelle attività di controllo del territorio di cui alla all'operazione « Strade sicure », da ultimo prorogata, fino al 31

dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020.

a tal proposito si rileva che il Governo ha presentato un emendamento al decreto-legge n. 18 del 2020, attualmente all'esame del Senato, con il quale il dispositivo di « Strade sicure » è incrementato, per trenta giorni, di 253 unità, circostanza questa che induce a ritenere che tale incremento sia da porre in relazione ai nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame ai militari che partecipano a quella operazione;

a tale ultimo riguardo – inoltre – deve essere riconosciuto lo sforzo considerevole che, nell'attuale situazione di emergenza, il personale e le strutture delle Forze Armate stanno sostenendo a beneficio di tutta la popolazione, sul versante sia sanitario sia della sicurezza. Da questo punto di vista, dovrebbe anche essere considerata l'ipotesi di equiparare, in questa fase, il trattamento economico del lavoro straordinario dei militari a quello delle Forze di polizia;

ricordato che in sede di espressione del parere sul decreto-legge n. 6 del 2020 (C. 2402 Governo) la commissione Difesa della Camera aveva formulato, tra l'altro un'osservazione finalizzata ad assicurare al personale militare impiegato nei compiti previsti dal provvedimento tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge valuti la Commissione di merito di aggiungere il seguente periodo: « Nei riguardi del personale impiegato nei compiti del presente comma trovano applicazione le misure individuali di prevenzione e protezione sanitaria rinvenibili nelle raccomandazioni pubblicate dall'Istituto superiore di sanità a far data dal 7 marzo 2020 »;

b) in relazione alla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 4 si valuti l'opportunità di specificare che il richiamato personale militare posto a disposizione dei prefetti per l'osservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge deve essere attinto prioritariamente dal contingente di personale delle Forze armate facente parte del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019, che dovrà essere conseguentemente incrementato limitatamente al periodo dell'emergenza sanitaria in corso.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03802 Aresta: Sulle misure preventive adottate dal personale militare nella crisi COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

All'insorgere dell'emergenza COVID-19 la Difesa, preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e valutandone i potenziali rischi per il proprio personale, ha provveduto senza indugio ad emanare le necessarie misure a tutela dei militari impiegati sia in Patria, sia all'estero.

In particolare, il Comando Operativo di Vertice Interforze ha redatto, su indicazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, una direttiva, coordinata con l'Ispektorato Generale della Sanità Militare e di concerto con il Ministero della salute, concernente le misure precauzionali da adottare nella circostanza.

In sintesi, il documento, oltre a prevedere la sensibilizzazione e l'informazione di tutto il personale sui rischi derivanti dall'emergenza, nonché la formazione sull'impiego dei dispositivi di protezione individuale – da approvvigionare e da smaltire in aderenza alle linee guida del Ministero della salute – ha sancito precise disposizioni da far attuare lungo la catena di Comando.

Nello specifico, sono state disposte la limitazione al massimo grado dei movimenti del personale militare e civile della Difesa da e verso le aree oggetto di provvedimenti restrittivi, una scrupolosa e rigorosa valutazione del rischio per i movimenti che possano esporre a contagio, nonché l'annullamento di occasioni aggregative quali, ad esempio, cerimonie, attività istruttive ed eventi sportivi.

Per il personale militare delle Forze armate impiegato nelle misure di contenimento, è prevista la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e

l'effettuazione delle visite mediche di idoneità sia a premessa dell'impiego, sia successivamente, con cadenza regolare.

Per quanto attiene specificamente ai militari impegnati in operazioni all'estero, viene assicurata la rigida implementazione delle indicazioni del Ministero della salute, allo stesso modo di quanto avviene per quelli impiegati sul territorio nazionale.

In particolare, preliminarmente all'invio e al rientro dai Teatri operativi, è disposta la procedura di *screening* che prevede, per ciascun militare ammessi, visite mediche ed effettuazione del tampone rino-faringeo. In entrambi i casi, e anche se negativi, i militari sono comunque sottoposti a un regime di quarantena della durata di 14 giorni – da effettuarsi all'arrivo in Teatro e al rientro in territorio nazionale – al termine del quale viene nuovamente eseguito il tampone rino-faringeo di conferma.

Nell'impiego, i contatti con la popolazione locale e con le Forze Armate straniere sono limitati al minimo necessario a garantire l'assolvimento dei compiti, come avviene per chi opera in Italia e sempre con le previste cautele per la protezione individuale.

Infine, per quel che attiene ai militari impiegati su territorio nazionale, con particolare riferimento a quelli impegnati nell'operazione « Strade Sicure », sono state definite le misure di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e protezione, anche con specifico riferimento alla configurazione dell'equipaggiamento e alla valutazione dei rischi.

Allo stato, non risultano inosservanze da parte del personale alle disposizioni emanate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03803 Deidda: Sull'indennità per il lavoro straordinario del personale militare nella crisi COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame l'Onorevole interrogante chiede al Ministro della difesa « se non ritenga che il monte ore di lavoro straordinario del personale delle Forze armate debba essere il medesimo della Polizia di Stato », con riferimento all'attività svolta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.

Come correttamente evidenziato in premessa, il personale delle Forze Armate opera, da tempo, accanto alle Forze di polizia nell'ambito dell'Operazione « Strade Sicure » e, proprio in tale contesto, la Difesa, al fine di valorizzazione l'impegno ha posto in essere, nel tempo, ogni possibile sforzo per reperire maggiori risorse economiche, in modo da poter retribuire l'intero monte orario effettuato, ciò anche in risposta alle legittime aspettative del suddetto personale.

Al riguardo, il recente decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », all'articolo 4 comma 9, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dallo stesso provvedimento avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Ciò ha comportato, di fatto, che larga parte del personale dell'Operazione « Strade Sicure » (7.050 unità), integrato da ulteriori 253 unità specificamente destinate in origine al controllo delle « zone rosse », sia stato sostanzialmente riorientato alla gestione dell'emergenza.

In termini generali, il personale delle Forze armate effettua una turnazione che

comporta un accumulo di ore di straordinario pari, in media, a 40 ore mensili *pro capite* (peraltro probabilmente sottovalutate in relazione alle nuove esigenze d'impiego connesse con l'emergenza COVID-19), a fronte di un finanziamento che oggi ne copre sole 21. Diversamente, le Forze di polizia possono fruire di un tetto massimo di straordinario pagabile superiore.

Preme sottolineare come la maggior parte dei militari in argomento è impiegata fuori dalla propria ordinaria sede di servizio, con turnazioni semestrali, in situazioni logistiche decentrate e con assoggettamento a spostamenti quotidiani molto impegnativi.

Conseguentemente, al momento, la differenza non retribuita viene compensata attraverso ore di recupero (cui si aggiungono, ovviamente, i recuperi delle festività non godute) che comportano – oltre ad una complessa programmazione delle correlate assenze dal servizio – un sensibile detrimento dell'efficienza delle unità militari di riferimento.

In sostanza, all'esigenza manifestata dagli Onorevoli interroganti in ordine alla necessità di uniformare il monte ore di lavoro straordinario del personale delle Forze armate con quello della Polizia di Stato, il Dicastero ripone massima attenzione.

In merito, si assicura che sarà posto in essere ogni possibile sforzo per ottenere le risorse finanziarie necessarie, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento dell'impegno profuso non può che riverberarsi in maniera positiva sull'efficacia dell'azione dello strumento militare nel suo complesso.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03804 Ferrari: Sulla distribuzione territoriale del personale militare nella crisi COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come correttamente evidenziato nelle premesse dell'atto dagli Onorevoli interroganti – che ringrazio per le parole di riconoscenza rivolte alle Forze Armate – il concorso del personale militare alla gestione dell'emergenza da Covid-19 rappresenta, di fatto, un rafforzamento del dispositivo previsto nel quadro dell'Operazione « Strade Sicure ».

Al riguardo, preme evidenziare che il recente decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 », all'articolo 4, comma 9, prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dallo stesso provvedimento avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Come noto, la Difesa sta ricevendo e gestendo continue richieste di supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione; si tratta, come evidente, di una situazione emergenziale, estremamente fluida, in continua evoluzione, tale da richiedere prontezza operativa e rapidità di risposta.

Le richieste da parte delle Prefetture e della Protezione Civile sono continue, molto spesso avanzate con brevissimo preavviso. Si tratta di una condizione particolare e comprensibile, rispetto alla quale le Forze Armate, lo sostengo con la massima convinzione, stanno rispondendo in modo aderente con elastica profusione di personale, mezzi ed infrastrutture che,

nonostante l'impossibile ordinata pianificazione, viene costantemente e unanimemente apprezzata.

In tale particolare contingenza, risulta chiaro come qualsiasi elencazione specifica e puntuale dell'impegno, si articolerebbe su un lunghissimo e dettagliato elenco di contributi puntuali che correbbe comunque il rischio di esseri superato dagli eventi.

Tanto premesso, al fine di assolvere con pienezza all'esigenza di informazione sottesa al presente atto di sindacato ispettivo, ritengo opportuno, in questa sede, fornire un riscontro che possa comunque rendere il senso e la profondità delle attività e dell'impegno, attraverso l'elencazione e l'indicazione di dati aggregati, che meglio possano rendere l'idea dell'ampiezza dello sforzo in atto.

Al riguardo rendo noto che i concorsi operativi forniti dalle Forze Armate dall'inizio dell'emergenza, in termini di personale impiegato, ammontano a circa n. 24.500 unità ed hanno interessato 17 regioni e 53 province.

Alla data odierna, il totale del personale militare operante sul territorio nazionale in attività concorsuali ammonta a 1.631 unità.

In termini di mezzi, invece, il concorso operativo si è concretizzato nel mettere a disposizione n. 2.378 mezzi (comprensivi di mezzi generici, ambulanze, bus) a cui aggiungere n. 313 assetti (elicotteri, velivoli, autocarri) per trasporti in biocontenimento ed interregionali di materiale sanitario.

Sono state rese disponibili 111 infrastrutture delle Forze armate che offrono la possibilità di utilizzare circa n. 6.000 posti letto e circa n. 3.000 camere.

Sono state effettuate più di 50 missioni di volo, finalizzate al trasporto di materiale sanitario, in biocontenimento, di pazienti COVID e *team* sanitari.

In totale, a stamattina, le squadre di personale sanitario in supporto a strutture militari e civili ammonta a n. 126 medici e n. 167 infermieri, con *team* sanitari militari operanti in 3 ospedali da campo a Piacenza, Crema (Cremona) e Jesi (Ancona), che si affiancano al Policlinico militare del Celio e ai Centri ospedalieri militari di Milano e Taranto.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito del bando concorsuale di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, è stata indetta procedura di assunzione straordinaria per chiamata diretta per arruolare 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri.

Infine, nelle zone particolarmente impegnate sul fronte emergenziale, il personale militare sanitario di supporto a strutture sanitarie civili è stato il seguente: Lodi n. 35 unità, Macerata n. 6 unità, Brescia n. 12 unità, Bergamo n. 51 unità, Padova n. 5 unità, Enna n. 18 unità, Piacenza n. 29 unità, Milano n. 7 unità, Roma n. 21 unità, Novara n. 8 unità, Cuneo n. 25 unità, Sassari n. 14 unità, Jesi n. 22 unità e ASL Piemonte n. 21.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	19
DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	24
DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che il deputato Massimiliano DE TOMA, appartenente al gruppo Misto, entra a far parte della Commissione.

DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Il decreto-legge all'esame della X Commissione per l'espressione del parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento di due grandi eventi sportivi, nonché la disciplina in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori usati in ambito sportivo. Il decreto-legge si compone di quattro capi e di 16 articoli. Investe in particolare le competenze della X Commissione il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 14, che reca la disciplina in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. In particolare l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autoriz-

zate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Tali attività sono quelle che consistono in: creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; falsa dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi di cui sopra; promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico e a generare nello stesso l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dello stesso evento; vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore. Non costituiscono invece attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti. In base all'articolo 11, i divieti operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso. La finalità delle disposizioni in esame è di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale e a ledere, di conseguenza, gli interessi dei consumatori, degli operatori economici autorizzati e degli organizzatori.

L'articolo 12 reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione parassitaria,

prevedendo, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 fino a 2,5 milioni di euro. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è individuata come il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. L'articolo 13 prevede che l'applicazione dei suddetti meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.

L'articolo 14, novellando l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, amplia l'elenco dei segni notori registrabili come marchio, inserendovi le immagini che riproducono trofei.

Per quanto riguarda il contenuto delle restanti parti del decreto, il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 5, concerne l'organizzazione dei XXV giochi olimpici invernali e dei XIV giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. L'articolo 1 istituisce presso il CONI il Consiglio olimpico congiunto, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei suddetti giochi olimpici invernali. L'articolo 2 stabilisce che la Fondazione « Milano-Cortina 2026 » assume le funzioni di comitato organizzatore dei giochi. L'articolo 3 autorizza la costituzione della società pubblica « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa », cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la *governance*. La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. Ai medesimi fini, e ove ne ricorrano le condizioni,

possono essere nominati uno o più commissari straordinari. L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC.

Il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 9, riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. L'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla Federazione italiana tennis (FIT) il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025. L'articolo 7 autorizza il comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi. L'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti. L'articolo 9 reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili a legislazione previgente, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine. Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca alcune disposizioni finali. In particolare sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative con regolamento adottato con decreto ministeriale o interministeriale ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si stabilisce poi che dall'attuazione delle disposizioni del Capo III in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 16 dispone infine, in base al dettato costituzionale, che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2447 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Il decreto-legge all'esame in sede consultiva della X Commissione si compone di sei articoli. L'articolo 1 dispone che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus. Tra le misure che possono essere adottate si limita a segnalare le seguenti, che rientrano nelle competenze e negli interessi

della X Commissione e che riguardano: la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto e da ballo, discoteche, sale giochi, scommesse e bingo, centri culturali, sociali o ricreativi; la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi, tra l'altro, di trasporto di merci; la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,

previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate. Si prevede poi che per la durata dello stato di emergenza può essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito senza formalità le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.

L'articolo 2 stabilisce le modalità d'adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 1. L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. Vengono così disciplinati, circoscrivendoli nei presupposti, nel contenuto e nell'efficacia, i poteri delle regioni e dei comuni di adottare misure di contrasto all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti. L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020 nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020, ancora in corso di conversione al Senato. È inoltre prevista la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e, al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 dispone, in base al dettato costituzionale, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Maria Teresa BALDINI (FdI) osserva che tra gli interventi per la gestione dell'emergenza da Covid 19 è contemplata, all'articolo 1, comma 2, lettera *ee*), l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico, ragion per cui riterrebbe auspicabile fornire specifiche di tali misure in capo agli esercizi commerciali e alle attività attualmente operative, in quanto rientranti nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo scorso.

Con riferimento invece alla lettera *u*) del medesimo comma 2 dell'articolo 1, relativo all'obbligo a carico del gestore di esercizi commerciali di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, ritiene indispensabile specificare quali siano le condizioni per consentire la citata riduzione del contagio, nonché quali siano i dispositivi che consentono la sicurezza, compresi i dispositivi personali e l'installazione di adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi segnatamente presso i banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio. A tale riguardo, ritiene sarebbe auspicabile inserire, tra le condizioni della proposta di parere in esame, che sia lo Stato a sostenere l'onere dell'applicazione di tali misure in capo agli esercizi commerciali.

In ragione delle esigenze di sicurezza da preservare nei luoghi ove si svolgono attività necessarie o indifferibili, considera altresì opportuno inserire come condizione nella proposta di parere in discussione, l'obbligo in capo alle autorità competenti della distribuzione nei predetti luoghi di dispositivi di protezione personale, *in primis* mascherine e guanti.

In ragione altresì della confusione che è emersa in merito alle attività considerate

indifferibili e al numero di richieste arrivate ai prefetti per ottenere tale configurazione, reputa analogamente auspicabile annoverare tra le condizioni della proposta di parere formulata dal relatore, l'urgenza di un chiarimento da parte del Governo su tali attività, segnatamente per quanto riguarda l'elenco corretto dei codici ATECO delle attività indifferibili. Sarebbe inoltre auspicabile prevedere un intervento sull'elenco delle attività indifferibili, al fine di includervi le attività che non prevedono promiscuità operativa tra lavoratori e che riguardano attività preminenti sul versante dell'esportazione verso l'estero, al fine di garantire la tutela dei segmenti di mercato maggiormente strategici per il Paese.

Ritiene infine auspicabile prevedere ulteriori misure atte a monitorare la speculazione commerciale sui prodotti la cui produzione è inclusa tra le attività necessarie al fine di salvaguardare la sostenibilità della filiera ed evitare di compromettere le esigenze della popolazione, richiamando in particolare l'attenzione sul comparto del latte DOP e DOC e su altri versanti agroalimentari.

Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, pur apprezzando i suggerimenti della deputata Baldini, ritiene di confermare la proposta di parere senza condizioni né osservazioni da lui dianzi formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 7 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. 2434 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo);

preso atto che l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale;

preso altresì atto che, in base all'articolo 11, i divieti operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso;

sottolineato che l'articolo 13 prevede che l'applicazione dei suddetti meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2447 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	4
-----------------------------------	---

DL 19/2020 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	4
---	---

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	12
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03802 Aresta: Sulle misure preventive adottate dal personale militare nella crisi COVID-19	10
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	15
--	----

5-03803 Deidda: Sull'indennità per il lavoro straordinario del personale militare nella crisi COVID-19	10
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	16
--	----

5-03804 Ferrari: Sulla distribuzione territoriale del personale militare nella crisi COVID-19 ..	10
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	17
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	19
---	----

DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	24
--	----

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0098730